



## **Pensioni 2018: novità e procedure**

**N. 15 | 17.04.2018**

- **Anticipo pensionistico;**
- **Lavori gravosi e usuranti;**
- **Lavori precoci;**
- **Novità pensioni 2018;**
- **Isopensione.**

## Sommario

<b>Premessa</b>	<b>1</b>
1. Ape volontaria – Proroga per il 2019 .....	2
2. Ape volontaria – Presentazione domanda 2018 .....	2
3. Ape volontaria – Liberi professionisti esclusi	3
4. Rita e Ape Volontaria - Coesistenza .....	3
5. Lavoratori usurati – Termine per presentazione domanda .....	3
6. Lavoratori usurati – Documentazione a corredo della domanda .....	4
7. Ape sociale – Compatibilità con altri redditi.	4
8. Lavoratori precoci – Adeguamento del requisito per il 2019 .....	4
9. Lavoratori precoci – Domande presentate oltre il 31.03.2018 .....	5
10. Lavoratori precoci – Integrazione domanda	5
11. Lavoratori precoci - Requisiti .....	5
12. Part-time agevolato .....	6
13. Omessi versamenti contributi previdenziali da parte del datore – Effetto ai fini della pensione del lavoratore .....	7
14. Principio dell'automaticità – Precluso in via generale agli autonomi .....	7
15. Verifica requisiti contributivi .....	8
16. Incremento speranza di vita – Requisiti per esclusione .....	8
17. Incremento speranza di vita – Nuove categorie lavori usuranti .....	9
18. Isopensione – Requisiti .....	10
19. Isopensione – Requisiti per accedervi nel 2019 .....	10
20. Isopensione – Carico contributivo .....	10

### Premessa

Le più recenti riforme del Lavoro (Fornero e Jobs Act) e le ultime Leggi di Bilancio da quella del 2016 a quella del 2018 hanno introdotto importanti novità che hanno rivoluzionato l'avvicendamento dei lavoratori.

Lo scopo è quello sostanzialmente di favorire il ricambio generazionale offrendo una duplice possibilità:

- ai lavoratori attualmente attivi: di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro accedendo, prima dei "classici" requisiti anagrafici e contributivi alla pensione;
- ai soggetti in cerca di lavoro: di essere introdotti più facilmente nel mondo del lavoro.

Da qui i vari provvedimenti tesi da una parte a favorire l'esodo anticipato (vedi per esempio il Pacchetto Previdenza previsto dalla Legge di Bilancio 2017: Ape – Rita) e dall'altra ad incentivare le nuove assunzioni prevedendo per esempio degli sgravi contributivi.

Ecco quindi che il comparto "Pensioni" in questi ultimi anni è stato complessivamente rivoluzionato.

Pensioni 2018	
Novità - procedure	
<b>Pacchetto previdenza</b>	<b>Pacchetto Previdenza, introdotti dalla Legge di Bilancio 2017:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ape volontaria;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ape sociale;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ape aziendale;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rita.</li> </ul> La Legge di Bilancio 2018 ha previsto la proroga dell'Ape al 31.12.2019.
<b>Lavoratori precoci</b>	I lavoratori precoci sono quei lavoratori che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolto prima del compimento del 19.mo anno di età.  In presenza di particolari requisiti possono accedere alla pensione anticipata.
<b>Lavori gravosi e usuranti</b>	Le categorie di lavori considerati gravosi e usuranti sono stati inizialmente indicati nella Legge di Bilancio 2017 (11 categorie) ed ampliate con l'inserimento di ulteriori 4 categorie nella Legge di Bilancio 2018.

<b>Isopensione</b>	<p>Intervento teso a potenziare il cosiddetto "esodo Fornero" che prevede la possibilità per i lavoratori prossimi all'età pensionabile di uscire dal mondo del lavoro previo accordo aziendale.</p> <p>Provvedimento potenziato dalla Legge di Bilancio 2018 che ne ha esteso l'applicabilità.</p>
--------------------	---

### 1. Ape volontaria – Proroga per il 2019

**...?** Solo recentemente sono venute a conoscenza della possibilità di accedere all'Ape volontaria ma qualcuno mi dice che, maturando i requisiti solo nel 2019 non potrò accedervi in quanto tale provvedimento vale solo fino al 31.12.2018. E' corretto? Vi è qualche possibilità di proroga?

**...** L'anticipo pensionistico è stato introdotto nell'ambito del cosiddetto "pacchetto previdenza" dalla Legge di Bilancio 2017, Legge n. 232/2016 ai commi da 166 a 178.

In particolare tale disposizione prevede la possibilità in presenza di determinati requisiti sia di anzianità contributiva sia di anzianità anagrafica di accedere anticipatamente alla pensione, consentendo così un più rapido ricambio generazionale in azienda, accedendo, nel caso di anticipo volontario, ad un finanziamento bancario. Tale provvedimento aveva natura sperimentale per il quale la scadenza naturale era stata inizialmente prevista per il 31.12.2018.

Poiché l'attuabilità di tale Provvedimento necessita di una serie di atti quali Decreti Ministeriali di attuazione, convenzioni con istituti bancari per la concessione del prestito e con le compagnie assicurative per la sottoscrizione della polizza a copertura del rischio morte, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017) ha esteso l'accessibilità all'Ape fino al 31.12.2019 consentendo così ad una maggiore platea di essere ammessi.

La proroga si è resa necessaria anche per sanare i ritardi con i quali i provvedimenti e le convenzioni, nonché la piattaforma dell'Inps, sono state rese definitive, consentendo di fatto la presentazione

delle istanze e la verifica da parte dell'Inps del possesso dei requisiti.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, il lavoratore che maturerà i requisiti di anzianità contributiva e anagrafica potrà sicuramente presentare la domanda di ape volontario nel 2019.

### 2. Ape volontaria – Presentazione domanda 2018

**...?** Da quando sarà possibile presentare domanda di Ape volontaria per il 2018? Quale è la sequenza operativa?

**...** Finalmente l'Ape Volontaria prenderà definitivamente il via.

Sono stati, infatti, rimossi tutti gli intoppi legati alla pubblicazione dei Decreti di attuazione ed alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito e le assicurazioni con riferimento alle condizioni dei prestiti e delle polizze contro il rischio morte.

In particolare è divenuta operativa la piattaforma che consentirà lo scambio delle informazioni tra Inps, istituti di credito e compagnie assicurative.

Sono stati, infatti, sottoscritti gli accordi quadro da parte di Banca Intesa SanPaolo e le Imprese assicurative Unipol e Allianz.

Le domande sono pertanto presentabili dal 12.04.2018.

In sequenza il lavoratore che è interessato a richiedere l'anticipo pensionistico volontario deve presentare telematicamente all'Inps, territorialmente competente:

- domanda di certificazione del possesso dei requisiti;
  - domanda di pensione di vecchiaia;
- sulla domanda dovrà essere indicato anche l'istituto di credito che concederà il finanziamento

## L'ESPERTO RISPONDE

nonché la compagnia assicurativa con la quale sarà stipulato la polizza contro il rischio morte.

### 3. Ape volontaria – Liberi professionisti esclusi

**...? Sono un lavoratore parasubordinato iscritto alla Gestione separata Inps di cui alla Legge n. 335/1995. Posso accedere all'Ape volontaria?**

**...** La risposta è purtroppo negativa.

Possono accedere all'Ape volontaria i soggetti che:

- hanno maturato una anzianità anagrafica di almeno 63 anni;
- hanno maturato una anzianità contributiva di 20 anni;
- maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi;
- matureranno un assegno di pensione mensile, al netto della rata del prestito, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo AGO;
- non sono titolari di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità;
- non sono iscritti alla Gestione separata Inps;
- non sono liberi professionisti.

Per quanto sopra detto il contribuente, lavoratore parasubordinato iscritto alla Gestione Separata Inps, non può accedere all'anticipo pensionistico.

### 4. Rita e Ape Volontaria - Coesistenza

**...? Posso presentare richiesta di Ape Volontaria e di Rita, ricorrendone i requisiti? L'una esclude l'altra?**

**...** Pur trattandosi di due prestazioni diverse per alcuni aspetti, le stesse possono coesistere simultaneamente abbattendo così l'impatto finanziario a carico del lavoratore che ne fa richiesta.

Ricordiamo, infatti, che all'Ape Volontaria si accede attraverso la sottoscrizione di un prestito bancario il cui onere finanziario grava ovviamente sul richiedente.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, meglio nota con il termine Rita, consente di

accedere in anticipo alla rendita maturata con i fondi previdenziali o al capitale connesso senza obbligo di trasformarlo in rendita. Sarà possibile accedere ai fondi (ovvero al capitale accantonato) solo al momento della maturazione dei requisiti per la pensione.

La Rita potrà pertanto essere abbinata all'Ape volontaria così da ridurne il suo intervento e conseguentemente l'onere finanziario.

Il lavoratore potrà decidere di attivare solo Rita o anche Ape richiedendo quindi la riscossione anticipata dell'intero capitale accreditato sul fondo pensionistico.

### 5. Lavoratori usurati – Termine per presentazione domanda

**...? Lavoro presso una cava di marmo. Maturerò i requisiti contributivi ed anagrafici nel febbraio del 2019. Entro quale termine devo presentare la domanda di accertamento dei requisiti? Con quale modello?**

**...** Il lavoro svolto e descritto dal contribuente rientra sicuramente tra quelli definiti lavoro gravosi o usuranti i cui termini per poter accedere alla pensione anticipata sono stati indicati dalla Legge di Bilancio 2017.

In particolare, tali soggetti, potranno accedere alla pensione anticipata in presenza dei seguenti requisiti:

- anzianità contributiva: 35 anni;
- anzianità anagrafica: 61 anni e 7 mesi;
- condizione oggettiva: l'attività qualificata come gravoso o usurante deve essere svolta da almeno 7 anni negli ultimi 15 anni o per almeno la metà della vita lavorativa.

Poiché, secondo quanto indicato dallo stesso istante, i requisiti matureranno nel mese di febbraio 2019 la domanda dovrà essere presentata entro il 01.05.2018.

In effetti, il termine per la presentazione della domanda è indicato entro il 01.05 dell'anno precedente all'anno di maturazione dei requisiti.

In caso di presentazione della domanda oltre tale termine vi sarà conseguentemente uno slittamento

del momento di decorrenza del trattamento pensionistico.

La domanda potrà essere presentata direttamente accedendo al servizio online disponibile sul sito Inps o alternativamente rivolgendosi presso un CAF, Patronato o Professionista abilitato.

La domanda da presentarsi entro il termine del 01.05.2018 riguarda il solo accertamento del possesso dei requisiti a cui, dopo l'effettivo accertamento positivo, dovrà seguire necessariamente la domanda di pensione.

Il modulo da utilizzare per l'accertamento della sussistenza dei requisiti, disponibile come già detto sul sito Inps, è il modulo AP45.

### 6. Lavoratori usurati – Documentazione a corredo della domanda

**...? Ho intenzione di presentare entro il 01.05.2018 domanda di pensione per lavoro usurante. Quale documentazione devo procurarmi affinché l'Inps possa accertare la sussistenza dei requisiti?**

La domanda per l'accertamento dei requisiti finalizzata alla domanda di pensione per lavori gravosi e usuranti deve essere inoltrata telematicamente all'Inps, anche attraverso il canale online del sito istituzionale, utilizzando il modello AP45.

La domanda deve contenere una serie di informazioni, fornite dal lavoratore richiedente, atti proprio a consentire all'Inps l'accertamento della sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e oggettivi previsti per l'accesso alla Pensione Anticipata.

L'indicazione completa dei documenti da allegare alla domanda di accertamento dei requisiti sono stati indicati nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20.09.2017 avente per oggetto "Modifiche del Decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2017.

Nella fattispecie il Decreto indica nelle tabelle il distinto elenco delle documentazioni da produrre a

seconda che il richiedente faccia parte per esempio del comparto pubblico o del comparto privato.

### 7. Ape sociale – Compatibilità con altri redditi

**...? Ho avuto accesso all'Ape sociale; occasionalmente mi diletto a scrivere storie per bambini che vengono poi pubblicate su alcune riviste; per tale attività mi vengono riconosciuti di diritti d'autore. Il loro valore non ha mai superato € 2.000,00. Tali redditi sono comunque compatibili con l'Ape Sociale?**

L'Anticipo Pensionistico Sociale (Ape sociale) il cui peso finanziario ricordiamo viene assunto dallo Stato, è compatibile con redditi di lavoro dipendente, assimilati o autonomi purché rispettosi dei limiti indicati all'articolo 1 comma 136 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) laddove è previsto che l'Ape Sociale sia "compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui".

Pertanto, in considerazione degli importi comunicati e della tipologia di prestazione a fronte dei quali sono stati percepiti, si ritiene di poter affermare che l'Ape e i diritti d'autore di cui sopra non sono compatibili, senza pregiudizio alcuno per il diritto alla prestazione.

### 8. Lavoratori precoci – Adeguamento del requisito per il 2019

**...? Se maturassi i requisiti per richiedere l'accesso all'Ape per Lavoratori precoci nel 2019 dovrei aggiornare il requisito contributivo in base all'aumento delle speranze di vita?**

La risposta è affermativa.

Anche in caso di Ape Lavoratori Precoci il requisito contributivo deve essere aggiornato con riferimento all'aumento delle speranze di vita.

Il principio dell'incremento della speranza di vita è stato introdotto dall'articolo 1 comma 148 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio



## L'ESPERTO RISPONDE

2018), laddove prevede l'esclusione dall'incremento della speranza di vita per i "lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo del Decreto Legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni".

Tale incremento del requisito contributivo, pari a 5 mesi, infatti trova applicazione anche nel caso di lavoratori precoci che intendono accedere alla pensione anticipata.

### 9. Lavoratori precoci – Domande presentate oltre il 31.03.2018

**...? Ho presentato in questi giorni domanda di Ape lavoratori precoci. Mi è stato detto però che forse non potrà aver seguito. E' vero? Per quale motivo?**

Effettivamente la risposta, seppure non completa, è corretta. La richiesta di certificazione del possesso dei requisiti per accedere all'Ape per i lavoratori precoci con riferimento all'anno 2018 doveva essere presentata entro il 01.03.2018. Pertanto coloro che hanno presentato la domanda di attestazione dei requisiti in data successiva, purché comunque entro il 30.11.2018 come nel caso di specie, non hanno la certezza che questa possa essere accettata.

Tali domande, cosiddette "tardive", infatti, saranno subordinate ad eventuali risorse che si renderanno disponibili in relazione alle domande tempestivamente presentate e perfezionate.

In questo caso l'esito della domanda sarà comunicato all'Inps entro il 31.12.2018.

### 10. Lavoratori precoci – Integrazione domanda

**...? Sono un lavoratore precoce. Ho presentato domanda di Ape Sociale ai primi di febbraio 2018 utilizzando i vecchi modelli. Devo fare qualcosa ora visto che sono stati approvati i nuovi modelli alla fine del mese di febbraio 2018? La domanda**

**precedentemente presentata è ritenuta comunque valida?**

A seguito delle novità introdotte in materia di lavoratori precoci dalla Legge di Bilancio 2018, includendo altre 4 attività di lavori gravosi, l'Inps è dovuto intervenire approvando e conseguentemente rendendo disponibili nuovi modelli per la domanda di accesso all'Ape Sociale per i suddetti lavoratori.

In particolare, il 28.02.2018 è stata approvata la nuova modulistica, Modulo AP116 di "attestazione del datore di lavoro in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato "A" del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87 e all'Allegato "A" del D.P.C.M. 23 maggio 2018 n. 88 (art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)".

Con tale modello l'azienda datore di lavoro certifica che il dipendente, richiedente l'Ape Sociale, svolge o ha svolto una delle attività gravose che ne consentono l'accesso.

Tale modulo deve essere allegato alla domanda di riconoscimento del diritto di accesso all'Ape Sociale o all'Ape Precoci.

Il recente Messaggio Inps 1609 del 12.04.2018 ha prorogato il termine per l'integrazione al 20.04.2018

Le originarie domande saranno comunque considerate valide in quanto, essendo l'integrazione esclusivamente riferibile al nuovo modello AP116 non varierà la data di presentazione né l'originario protocollo attribuito.

Il Messaggio Inps del 04.04.2018 precisa all'ultimo capoverso che **"L'integrazione dovrà riguardare esclusivamente l'allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell'invio della domanda"**.

### 11. Lavoratori precoci - Requisiti

**...? Nella mia vita ho fatto tanti lavori ed ho iniziato a lavorare da giovanissimo. Ora vorrei occuparmi dei miei nipotini e quindi vorrei verificare la possibilità di rientrare nella categoria dei lavoratori precoci.**

**Quali sono i requisiti?**

... I cosiddetti lavoratori precoci sono quei lavoratori che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolto prima del compimento del 19.mo anno di età.

Per poter accedere anticipatamente alle pensioni quali lavoratori precoci (sia del comparto pubblico che privato o parasubordinato) il lavoratore deve trovarsi in almeno una di queste condizioni:

- a) essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la **disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi**;
- b) assistere, al momento della richiesta e da **almeno sei mesi**, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal **1° gennaio 2018**, a seguito di un correttivo inserito nella Legge di Bilancio 2018, vengono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di **secondo grado** convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- c) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, **superiore o uguale al 74 per cento**;
- d) essere lavoratori dipendenti addetti alle cd. attività gravose (categoria che dal 1° gennaio 2018 include **15 attività professionali** dalle 11 precedenti) e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento ovvero;
  - e) essere lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del Decreto Legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (lavoratori usurati).

Particolare non poco rilevante: la domanda doveva essere presentata all'Inps entro il 01.03.2018; pertanto ad oggi, in assenza di eventuale proroga dei termini, tale possibilità è oramai preclusa.

### 12. Part-time agevolato

...? **Nel mese di ottobre 2018 maturerò il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia. Poiché dovrei occuparmi di mia nipote, vorrei richiedere il part time. Ci saranno ripercussioni nel mio diritto ad andare in pensione?**

... L'articolo 1 comma 284 della Legge n. 208/2015 ha introdotto la possibilità di richiedere la conversione del contratto da full time in part time senza che questo abbia ripercussioni da un punto di vista contributivo in relazione alla maturazione dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione.

In particolare, il predetto comma prevede infatti che *"I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31.12.2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto Decreto Legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non*



è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.”.

In sostanza il 2018 rappresenta l'ultimo anno per aderire al cosiddetto part time agevolato; pertanto il lavoratore istante che maturerà il requisito anagrafico nel mese di ottobre 2018, nel rispetto delle quote di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 1 comma 208 della Legge n. 20/2015, potrà sicuramente accedere a tale sperimentazione senza alcun danno né di natura economica né tanto meno di natura previdenziale in quanto saranno riconosciuti i contributi previdenziali anche con riferimento alla riduzione di orario di lavoro.

### 13. Omessi versamenti contributi previdenziali da parte del datore – Effetto ai fini della pensione del lavoratore

**...? Sono un lavoratore dipendente; mi sono rivolto ad un CAF per verificare quando maturerò il diritto alla pensione. Da un'analisi del mio estratto conto contributivo ho appurato che un vecchio datore di lavoro, la cui ditta è chiusa ed il titolare deceduto, non ha versato tutti i contributi e che purtroppo è intervenuta la prescrizione. Quali alternative mi restano?**

**...** Sottolineiamo l'importanza per tutti i lavoratori, dipendenti e non, di verificare periodicamente la propria posizione previdenziale proprio allo scopo di evitare che, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte dei propri datori di lavoro, in mancanza di interventi tempestivi di consolidi la cosiddetta prescrizione. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 335/985 i contributi Ivs si prescrivono in cinque anni, elevabili a 10 in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

Nel caso in cui i termini di cui sopra siano trascorsi nel silenzio da parte del lavoratore ma lo stesso sia in grado di provare documentalmente che per gli stessi periodi per i quali i contributi risultano omessi ed ora anche prescritti ha effettivamente

percepito le retribuzioni nell'ambito di un rapporto di lavoro effettivo, l'unica possibilità che rimane al lavoratore è quella di costituire una rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 1338/62.

Tale disposizione prevede che il datore di lavoro che non può più eseguire il versamento di tali contributi essendo nel frattempo intervenuta la prescrizione, in forza della documentazione probatoria sulla sussistenza del rapporto di lavoro possa richiedere all'Inps di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La costituzione di tale rendita produrrà l'obbligo in capo al datore di lavoro di versare all'Inps la riserva matematica in base alle tariffe determinate ed aggiornate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Inps.

Purtroppo, nel caso di specie si configura la situazione in cui oltre all'omesso versamento dei contributi anche il datore di lavoro non è più presente (ditta chiusa, datore di lavoro deceduto). In questo caso il lavoratore potrebbe appellarsi al contenuto del comma 5 dell'articolo 13 della Legge n. 1338/62 In assenza del datore di lavoro, come nel caso di specie, sostituendosi esso stesso al datore di lavoro, a condizione che possa comunque fornire all'Inps la prova del rapporto di lavoro e delle retribuzioni effettivamente percepite.

### 14. Principio dell'automaticità – Precluso in via generale agli autonomi

**...? Sono un lavoratore parasubordinato. Nel caso in cui verificassi che i miei committenti non hanno provveduto al versamento dei contributi previdenziali ai fini pensionistici potrò eventualmente richiedere il riconoscimento dei periodi contributivi ancorché in assenza di versamento degli stessi?**

**...** Il principio della cosiddetta "automaticità" a cui fa riferimento il lavoratore subordinato è sancito dall'articolo 2116 del Codice Civile il quale prevede che "Le prestazioni indicate nell'articolo

## L'ESPERTO RISPONDE

2214 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).

Tale tutela a favore dei lavoratori si fonda però su due limitazioni:

- ↳ la prima di natura temporale: ovvero non deve essere nel frattempo intervenuta la prescrizione;
- ↳ la seconda di natura oggettiva: ovvero secondo la regola generale tale principio si applica ai soli lavoratori subordinati.

Negli ultimi anni l'assimilazione, anche in termini fiscali, dei redditi da lavoro parasubordinato ai redditi da lavoro subordinato ha prodotto aperture giurisprudenziali a favore di tali categorie.

Per esempio, in linea con quanto sopra detto, il Decreto Legislativo n. 151/2001 del 26.03.2001 avente per oggetto "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 26.04.2001 – Supplemento Ordinario n. 93, laddove ha esteso all'articolo 64 ter alcune prestazioni anche ai lavoratori parasubordinati di cui alla Gestione Separata di fatto assimilandoli ai lavoratori subordinati puri.

### 15. Verifica requisiti contributivi

**...?** Sono un lavoratore dipendente; ho maturato ad oggi 39 anni di età lavorativa; ho lavorato però presso diversi datori di lavoro e per alcuni di essi ho il dubbio che non abbiano effettuato correttamente e nei termini i versamenti contributivi. Come posso verificare ed accertare eventualmente la mia reale situazione contributiva? In caso di mancato versamento di alcuni di questi contributi come posso tutelarmi?

**...** Al giorno d'oggi risulta per il lavoratore dipendente, anche in prima persona, abbastanza agevole verificare la propria posizione contributiva, anzi, si auspica che periodicamente i lavoratori dipendenti effettuino tale verifica così da poter

eventualmente correre ai ripari prima che intervenga l'eventuale prescrizione dei termini.

Il lavoratore, infatti, può autonomamente accedere, con le proprie credenziali Inps (Pin code e password) al proprio cassetto previdenziale reso disponibile sul sito istituzionale dell'Inps.

Potrà pertanto verificare ed accertare il corretto e puntuale versamento dei contributi previdenziali anche in presenza di più datori di lavoro ed eventualmente anche di più gestioni, purché sempre riconducibili all'Inps (per esempio gestione artigiani e commercianti o gestione separata).

In caso di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro anche per la parte comunque trattenuta dallo stesso in occasione del pagamento delle retribuzioni, il lavoratore dipendente potrà appellarsi al disposto dall'articolo 2116 del Codice Civile in quanto, lo stesso introduce il principio della automaticità e prevede che *"Le prestazioni indicate nell'articolo 2214 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative). Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro"*.

### 16. Incremento speranza di vita – Requisiti per esclusione

**...?** Sono un lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata Inps. Quali sono i requisiti di natura previdenziale per poter essere esclusi dall'allungamento della vita lavorativa di 5 mesi dal 2019 in relazione all'incremento della speranza di vita?

**...** L'articolo 1 comma 148 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) prevede l'esclusione dall'incremento della speranza di vita per i *"lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo*

## L'ESPERTO RISPONDE

1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo del Decreto Legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni”.

L'incremento non si applica con riferimento a specifiche categorie di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata Inps.

In relazione a questo ultimo aspetto pertanto l'istante potrebbe essere escluso in quanto iscritto alla Gestione Separata Inps solo se l'attività svolta rientra tra le 11 individuate dalla Legge di Bilancio 2017 e le ulteriori 4 aggiunti dalla Legge di Bilancio 2018.

### 17. Incremento speranza di vita – Nuove categorie lavori usuranti

**...? Sono un'insegnante di scuola media; opero da anni quale insegnante di sostegno per ragazzi disabili; volevo sapere se tale attività può essere considerata "usurante" così da non essere sottoposta all'allungamento della mia età lavorativa ai fini della pensione.**

**...** Il concetto di incremento della speranza di vita è stato introdotto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018), all'articolo 1 commi da 146 a 150, laddove individua tra l'altro le specifiche categorie alle quali tale allungamento della vita lavorativa, quantificato dal 2019 in 5 mesi) non si applichi.

In particolare, al comma 148 lettera b) prevede l'esclusione per i **"lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo del Decreto Legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni"**.

Essendo specifico il riferimento del predetto articolo a specifiche categorie di lavorazioni "usuranti" di cui al Decreto Legislativo n. 67 del

2011 è necessario indicare quali esse siano, ovvero:

- mansioni particolarmente usuranti;
- lavori che prevedono turni notturni o turnazione per l'intero anno;
- lavori in catena;
- conduzione di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per quanto di nostro interesse ai fini della possibilità di ricorrere all'anticipo pensionistico sono state individuate:

dalla Legge di Stabilità 2017 una nuova categoria di lavori con mansioni particolarmente pesanti e gravose, ovvero:

- ↳ addetti alla concia di pelli e pellicce;
- ↳ addetti ai servizi di pulizia;
- ↳ addetti spostamento merci e/o facchini;
- ↳ conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;
- ↳ conducenti treni e personale viaggiante in genere;
- ↳ guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni;
- ↳ infermieri o ostetriche che operano su turni;
- ↳ maestre/i di asili nido e scuola dell'infanzia;
- ↳ operai edili o manutentori di edifici;
- ↳ operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare e raccogliere rifiuti;
- ↳ addetti all'assistenza di persone non autosufficienti;

dalla Legge di Bilancio 2018 ovvero:

- ↳ lavoratori marittimi;
- ↳ pescatori;
- ↳ operai agricoli;
- ↳ operai siderurgici.

Come è facilmente intuibile l'esclusione dall'incremento della speranza di vita e pertanto dall'allungamento dell'età pensionabile, per quanto di nostro interesse, è ammesso solo nel caso di maestre/i d'asilo e della scuola dell'infanzia. Restano pertanto assoggettati all'allungamento della vita lavorativa il personale docente impiegato

nelle scuole medie ancorché impegnati in attività di sostegno a ragazzi affetti da disabilità.

### 18. Isopensione – Requisiti

**...?** Sono un dipendente di un'azienda con 8 dipendenti; mi mancano ancora 8 anni per andare in pensione anche se per problemi personali e fisici vorrei uscire anticipatamente andando in pensione. Sento parlare di isopensione ma non riesco a capire se può interessare la mia posizione. Che cosa si intende con tale termine e quali sono i requisiti per accedervi?

**...** Innanzitutto contestualizziamo l'ambito di applicazione. L'isopensione è di fatto un intervento teso a potenziare il cosiddetto "esodo Fornero" che prevede la possibilità per i lavoratori vicini all'età pensionabile di uscire dal mondo del lavoro previo accordo aziendale.

La Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018), articolo 1 comma 160, ha di fatto potenziato questo strumento, introdotto dalla Riforma Fornero del 2012.

Con riferimento ai requisiti anagrafici per accedere all'isopensione è necessario che manchino al massimo di 7 anni per raggiungere l'età pensionabile di vecchiaia.

Tale periodo è da considerarsi attivo per il triennio 2018-2020 mentre ritornerà ai vecchi schemi (ovvero 4 anni) al termine di predetto triennio.

L'isopensione è uno strumento attuabile però solo se sussiste un ulteriore requisito ovvero essere lavoratore dipendente di un'azienda con almeno 15 dipendenti e comunque previo accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali dei lavoratori. In ragione di quanto sopra entrambi i requisiti richiesti, ovvero il numero residuo di anni mancanti per andare in pensione (8 contro i 7 massimi richiesti) e la struttura aziendale (8 dipendenti contro i 15 minimi richiesti) non consentono l'accesso all'isopensione.

### 19. Isopensione – Requisiti per accedervi nel 2019

**...?** Sono un dipendente di un'azienda con 50 dipendenti; attualmente mi mancano 7 anni e 8 mesi per andare in pensione. Potrò nel 2019, anno in cui tra l'altro compirò 60 anni, uscire dal lavoro accedendo alla isopensione?

**...** In virtù anche dell'adeguamento dell'età pensionabile da aggiornarsi in relazione all'incremento della speranza di vita il lavoratore si trova comunque nella condizione di poter accedere, nel 2019, all'isopensione uscendo così dal mondo del lavoro anticipatamente rispetto ai requisiti anagrafici ordinariamente previsti.

Il lavoratore, infatti, nel 2019 rispetterà entrambi i requisiti richiesti per potervi accedere ovvero:

- essere dipendente di un'azienda con più di 50 dipendenti;
- massimo 7 anni mancanti per il requisito anagrafico; in particolare tale requisito sarà raggiunto proprio nel 2019.

Si ricorda, infatti, che l'incentivo per il 2019 è accessibile a coloro che compiono 60 anni, essendo per tale anno individuato il requisito per la pensione di vecchiaia in 67 anni anagrafici (quindi  $67 - 7 = 60$  anni).

Propedeutico all'accesso all'isopensione è l'accordo sindacale a seguito del quale il datore di lavoro potrà inviare domanda all'Inps di accesso all'incentivo unitamente ad una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità dell'azienda per i sette anni di incentivo.

La prestazione pensionistica sarà erogata al lavoratore dall'Inps il quale sarà finanziamento dai versamenti del datore di lavoro.

### 20. Isopensione – Carico contributivo

**...?** A carico di chi rimane l'impegno finanziario in caso di accesso all'isopensione? Il dipendente deve sottoscrivere un finanziamento?

**...** Assolutamente no. Non si deve, infatti, confondere l'intervento di isopensione con quello di Anticipo Pensionistico, in particolare l'Ape Volontaria (al quale il dipendente può accedere

## L'ESPERTO RISPONDE

attraverso la sottoscrizione di un finanziamento con appositi istituti di credito convenzionati).

Al più si potrebbe configurare un'assimilazione dell'isopensione con l'Ape Aziendale in termini di "peso economico" in quanto, in entrambi i casi lo stesso ricade in capo all'Azienda.

Entrambi consentono l'uscita anticipata (fino ad un massimo di 7 anni per il triennio 2018-2020, successivamente dal 2021 massimo 4 anni); nel caso di isopensione, poiché l'azienda dovrà proseguire nel versamento dei contributi a favore dell'Inps dovrà produrre idonea fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità dell'azienda per gli anni residui di incentivo.

La prestazione pensionistica sarà erogata a favore del dipendente uscente da parte dell'Istituto Previdenziale.

### LE DATE DA RICORDARE ...

Argomento	Già pubblicati
Spese di istruzione	06.03.2018
Novità normative Cooperative	13.03.2018
Regolamento UE sulla privacy	20.03.2018
Spesometro – Secondo semestre 2017	27.03.2018
Il Bilancio 2017	03.04.2018
Premi di risultato – I chiarimenti dell'A.D.E.	10.04.2018
Pensioni 2018	17.04.2018
Argomento	Da pubblicare
La rottamazione bis	24.04.2018